

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO WAF (Web Application Firewall) IN CLOUD

CIG B7E8C5F66C

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il presente disciplinare di gara contiene le condizioni di fornitura integrative alla documentazione relativa alla disciplina del sistema di e-procurement "Acquisti in rete PA" – strumento MEPA.

OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi:

WAF in cloud in modalità gestita per la protezione da attacchi malevoli di applicativi web in uso dall'USL1 comprensivo di tutti i servizi di gestione, tra cui:

1. Configurazione all'attivazione del sistema e revisioni/modifiche in itinere secondo le specifiche concordate con la Stazione Appaltante;
2. Configurazione del sistema WAF per invio dei log al SIEM già in uso presso l'USL Umbria 1 (Security Information and Event Management) secondo le specifiche indicate dalla Stazione Appaltante;
3. Conservazione dei log: per almeno 6 mesi garantendo confidenzialità, integrità, disponibilità;
4. Analisi real-time 24h/7gg degli eventi: elaborazione degli stessi mediante aggregazioni e correlazione;
5. Segnalazione immediata in caso di rilevamento di eventi malevoli: la segnalazione deve essere inoltrata verso la Stazione Appaltante secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante stessa;
6. Servizio di Incident response e remediation 24h/7 gg: collaborazione per la gestione degli incidenti compresi quelli segnalati dal SOC aziendale/regionale
7. Supporto per l'invio delle informazioni richieste dal CSIRT regionale
8. Report trimestrali per singolo WAF circa gli eventi registrati e sullo stato di sicurezza del sistema;
9. Banda garantita per singolo applicativo di 50 Mbps;

Prodotto richiesto WAF: Tipologia di WAF basato su signature IPS e su un motore di apprendimento machine learning; bot protection; API protection; server cloaking; URL encryption; Geo-IP and IP reputation checking; application-layer DDoS; JSON security; XML firewall; real-time threat intelligence; client-side protection; etc...

È ammesso - a pena di esclusione - solo il bene BARRACUDA WAF.

Motivazione: Attualmente, l'USL Umbria 1 dispone del servizio in questione - che scadrà a breve - tramite la piattaforma Barracuda WAF. Inoltre, l'Azienda ha a disposizione un servizio di analisi e threat hunting

basato su una piattaforma SIEM. La piattaforma SIEM raccoglie i log prodotti dai dispositivi di sicurezza aziendali, inclusi i log prodotti da Barracuda WAF, li analizza e, tramite regole proattive, è in grado di configurare in modo automatico le regole del Barracuda WAF. I servizi WAF e SIEM sono quindi attualmente strettamente integrati.

La sostituzione della piattaforma Barracuda WAF con un altro bene, della stessa categoria merceologica, comporta costi diretti e organizzativi per l'Azienda, dovuti tra l'altro alla riconfigurazione dei sistemi interessati, ai necessari percorsi di attivazione e avvio che potrebbero interrompere la continuità operativa e quindi la continuità del livello di sicurezza e il reskilling delle professionalità coinvolte, oltre a comportare rischi dovuti all'incertezza sull'efficacia di un nuovo prodotto che l'Azienda non può affrontare vista la situazione attuale, caratterizzata da minacce e allerte continue.

DURATE DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di n.24 mesi come meglio indicato al successivo paragrafo.

L'USL UMBRIA 1 si riserva la facoltà:

- a. di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per ulteriori n. 12 mesi ai sensi dell'art.120, comma 10 del D.Lgs 36/2023;
- b. di attivare una proroga dell'espletamento del servizio, per un periodo di 6 mesi alle medesime condizioni, al fine di consentire la conclusione della nuova procedura di affidamento (art.120 c.11 Dlgs 36/23);
- c. di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 17, c.8 del D.lgs. n. 36/2023;
- d. di recedere qualora, nel periodo di esecuzione, intervenga l'attivazione di uno strumento contrattuale offerto da CONSIP SpA (convenzione, accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione) o da CRAS/PuntoZero Scarl, o da nuovi strumenti contrattuali previsti nell'ambito del PNRR o comunque per mutate esigenze dell'Azienda ovvero in caso di mutamenti di carattere organizzativo aventi incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore, qualora richiesto dall'USL Umbria 1, si obbliga a garantire l'esercizio delle suddette facoltà da parte dell'Azienda.

VALORE DEL CONTRATTO

Il costo a base d'asta per singolo servizio WAF (singolo applicativo) è di € 1.000,00/anno/cad. Il presente affidamento prevede un rapporto contrattuale a consumo in cui la stazione appaltante pagherà solo i singoli servizi WAF acquistati di volta in volta, nel corso della durata del contratto (stima attuale 20.000 €/anno)

Il numero massimo dei servizi WAF acquistabili è pari a n.25 (applicativi). Il numero minimo dei servizi WAF acquistabili è pari a n.3 (applicativi). Il valore massimo presunto del contratto è quindi di € 40.000+IVA (su 24 mesi).

La contabilizzazione di ciascun servizio WAF è conteggiata su base mensile dalla data di attivazione del servizio

Il suddetto importo, calcolato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, comprende:

- i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di

esclusione, i predetti costi eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale (art.108 c.9 del D. Lgs. 36/2023);

- i costi di sicurezza di natura interferenziale che ammontano complessivamente ad € 0,00 (IVA esclusa) per tutta la durata dell'appalto trattandosi di fornitura di beni e di servizi erogati da remoto;
- i costi, espressi e non, derivanti per adempiere a tutto quanto richiesto dal servizio oggetto dall'appalto e necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio;

L'importo complessivo massimo presunto per l'intera durata dell'appalto è:

QUADRO ECONOMICO

Costo delle prestazioni	Costo Complessivo [senza IVA]	Costo Complessivo [con IVA 22%]
Valore contratto - base - 2anni	€ 40.000,00	€ 48.800,00
Opzione - Aumento 20%-"quinto" (art.120 c.9 Dlgs 36/23)	€ 8.000,00	€ 9.760,00
Opzione - Proroga/rinnovo (art.120 c.10 Dlgs 36/23) - 1 anno	€ 20.000,00	€ 24.400,00
Opzione - Proroga tecnica (art.120 c.11 Dlgs 36/23) - 6 mesi	€ 10.000,00	€ 12.200,00
VALORE COMPLESSIVO CONTRATTO (art.14 c.4 del DLgs 36/23)	€ 78.000,00	€ 95.160,00

SOMME A DISPOSIZIONE	Senza IVA e oneri	Con IVA e oneri
Spese di Pubblicazione	€ -	€ -
Contributo ANAC - Stazione Appaltante	€ 35,00	€ 35,00
Accantonamenti di cui all'art 45 Dlgs 36/23 (2% valore complessivo contratto)	€ 1.560,00	€ 1.560,00
Compenso membri esterni per la commissione	€ -	€ -
Supporto al RUP	€ -	€ -
Totale	€ 1.595,00	€ 1.595,00

COSTO COMPLESSIVO PROCEDURA	€ 96.755,00
------------------------------------	-------------

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o condizionate, rispetto alla base d'asta indicata.

TEMPI DI CONSEGNA

L'appaltatore si impegna a fornire i servizi richiesti dalla stazione appaltante entro 5 gg dalla richiesta della Stazione Appaltante.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

- Tipologia di procedura: procedura negoziata senza bando (*ai sensi dell'art.76 c.2 lett b) della D.lgs n. 36/2023*).
- Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso (ai sensi dell'art.108 comma 3 del D.lgs n. 36/2023)
- Modalità di svolgimento della procedura:
 - La Stazione Appaltante applica quanto previsto dall'art.107 c.3 del Dlgs 36/2023;
 - La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (*ai sensi dell'art.108 c.10 del D.Lgs 36/2023*).
- Cause di esclusione – ulteriori a quelle previste dalla normativa e dal presente documento:
 - offerte in aumento, parziali o condizionate, rispetto alla base d'asta indicata

REQUISITI DI AMMISSIONE

La partecipazione alla procedura per l'affidamento di cui all'oggetto è riservata agli operatori economici in possesso - **a pena di esclusione** - dei seguenti requisiti minimi di partecipazione.

Requisiti di carattere generale:

1. Insussistenza dei motivi di esclusione indicate dall'art. 94 del Codice;

Requisiti di idoneità professionale:

2. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività attinenti all'oggetto dell'appalto. All'operatore di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/2023. Per le imprese non residenti in Italia, il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83.
3. Iscrizione nel sistema di e-procurement "Acquisiti in rete PA" – strumento MEPA – Bando Servizi.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

4. La piattaforma WAF deve essere ospitata all'interno di un data center, caratterizzato dal possesso delle seguenti certificazioni o dichiarazioni di conformità:
 - i) Dichiarazione di conformità alla qualificazione AgID quale infrastruttura Digitale di livello 2 (AI2).
 - ii) Dichiarazione di conformità di gestione dei dati nel pieno rispetto della normative in materia di protezione dei dati (GDPR 679/2016 e Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni);
 - iii) Dichiarazione di conformità di gestione dell'infrastruttura nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione (Direttiva NISUE 2016/1148 e Dlgs 65/2018;)

- iv) Certificazione UNI EN ISO 9001 (sistema di gestione in qualità);
 - v) Certificazione UNI ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni);
 - vi) Dichiarazione di conformità ISO/IEC 27017 "Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services";
 - vii) Dichiarazione di conformità ISO/IEC 27018 "Information technology — Security techniques — Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors";
 - viii) Dichiarazione di conformità ISO/IEC 27035 "Information technology — Security Techniques — Information security incident management";
5. Almeno n.2 componenti della struttura tecnico-operativa dell'operatore che si occuperà di eseguire il servizio in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
- a) LM 18 – Informatica;
 - b) LM-26 - Ingegneria della sicurezza;
 - c) LM 32 - Ingegneria informatica;
 - d) LM 66 - Sicurezza Informatica;
 - e) o titoli equipollenti o equiparati (per le equiparazioni si fa riferimento al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 e specificamente sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4) della tabella di equiparazione - fonte: <https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoliaccademici-italiani1>) secondo la normativa vigente
6. Almeno n.3 componenti della struttura tecnico-operativa dell'operatore che si occuperà di eseguire il servizio in possesso dei seguenti titoli professionali:
- a) Certificazione rilasciata dal produttore dello strumento WAF Barracudain corso di validità.

OFFERTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà produrre la seguente documentazione amministrativa:

- **DGUE - Documento di gara unico europeo**

Dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, *di cui agli artt. 94 e 95 e seguenti del D.lgs 36/2024*;

- **Dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari**, come da modello allegato, ai sensi della L.136/2010

STIPULA DEL CONTRATTO

La conclusione del contratto avverrà, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, all'interno del sistema "Acquisti in rete PA" di CONSIP SpA.

Il fornitore, al momento della stipula è tenuto a

- 1. IMPOSTA DI BOLLO (*solo per contratti di importo uguale o superiore a €40.000,00*)

Assolvere, ai sensi dell'art.18 c.10 del Dlgs 36/2023, all'imposta di bollo secondo la tabella indicata nell'Allegato I.4 del Dlgs 36/2023, dandone poi riscontro con l'invio della ricevuta all'indirizzo PEC aslumbria1@postacert.umbria.it.

Il pagamento della suddetta imposta potrà essere effettuato unicamente per via telematica, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Il modello di versamento deve contenere:

- l'indicazione dei codici fiscali delle parti (stazione appaltante/ente concedente e appaltatore); il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, un altro identificativo univoco del contratto.

Per la compilazione del modello "F24 ELIDE" dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- 1573 denominato Imposta di bollo sui contratti;
- 1574 denominato Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE;
- 1575 denominato Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI;
- 40 denominato stazione appaltante. Questo codice permette di identificare il soggetto controparte del contratto.

I codici tributo sopra citati devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", secondo le seguenti modalità.

Nella sezione "Contribuente" devono essere indicati:

- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo "40", da indicare nel campo "codice identificativo".

Nella sezione "Erario ed altro":

- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo;
- nel campo "codice", uno dei codici tributo;
- nel campo "anno di riferimento", l'anno di stipula del contratto, nel formato "AAAA";
- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", nessun valore.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'emissione della fattura potrà avvenire solo successivamente al completamento della fornitura e alla verifica del corretto funzionamento accertata con apposito verbale della stazione appaltante.

La liquidazione della fattura avverrà entro 60 gg dal ricevimento della fattura, previo:

1. esito positivo della verifica di conformità, diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle vigenti normative e delle eventuali leggi di settore;
2. esito positivo della verifica contabile, diretta a verificare che gli importi fatturati siano rispondenti alle prestazioni erogate;
3. esito positivo della verifica di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore, dei subappaltatori e delle imprese ausiliarie;

4. *(in caso di subappalto)* certificazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore (anche secondo le disposizioni della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010); resta ferma quanto previsto dall'art.119 del D.Lgs n.36/2023;
5. *(in caso di avvalimento)* certificazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore all'impresa ausiliaria secondo quanto previsto dal relativo contratto di avvalimento;
6. rispetto di ulteriori eventuali obblighi normativi.

L'Azienda, in fase di liquidazione delle prestazioni contrattuali, opererà le ritenute obbligatorie per legge sull'importo netto delle prestazioni secondo quanto previsto dalle normative vigenti o che entreranno in vigore durante l'esecuzione del contratto.

Le fatture dovranno contenere le seguenti informazioni:

1. "Tripletta" (art.3 del DM 7.12.2018):
 - Numero di Ordine NSO (esempio 0500XXXX/A0A/001): campo <DatiOrdineAcquisto> <IdDocumento>
 - codice univoco di fatturazione: UF9FAJ campo <DatiOrdineAcquisto> <CodiceCommessaConvenzione>;
 - data ordine: campo <DatiOrdineAcquisto> <Data>;
2. Codice CIG (campo <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>);
3. PIVA Committente: 03301860544;
4. Codice Fiscale Committente: 03301860544;
5. Applicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. split payment);
6. Descrizione della prestazione eseguita, imponibile e IVA.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di accogliere modifiche alle modalità di fatturazione proposte dall'Appaltatore.

PENALI

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato di appalto e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell'Offerta Tecnica, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto.

Le penali saranno precedute da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall'Azienda, in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dall'Azienda, di massimo 5 gg –termine ridotto in casi di urgenza in base al caso specifico-, l'Appaltatore non produce alcuna comprovata giustificazione, l'Azienda applicherà le penali previste dal presente capitolato.

In caso di recidiva nell'arco di 30 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto o mancato adempimento dell'Appaltatore sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta alla stessa non addebitabili. Gli inadempimenti che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'Azienda entro 3 giorni lavorativi dall'inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

In ogni caso per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere ad uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di ovviare a tale

impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata. Se una delle parti si trova in caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio e nel più breve tempo possibile l'altra parte, precisando la natura, la durata possibile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento.

Per gli inadempimenti di seguito elencati, l'Azienda potrà applicare, anche in maniera additiva, le seguenti penali:

Euro 100,00:

1. per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati nel paragrafo "Tempi di consegna";

Variabile:

2. per ciascuna violazione di norme contenute nel presente documento o nell'offerta dell'Appaltatore e non espressamente previste nelle penalità di cui sopra, l'Azienda si riserva l'applicazione di una penale di un valore compreso tra euro 100,00 e euro 1.000,00 per ogni inadempienza. L'entità della penale è definita a discrezione dell'Azienda, in rapporto alla gravità dell'inadempimento.

L'imposizione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo ovvero in difetto avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida ulteriore, accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

In caso d'inadempienza dell'Appaltatore, resta ferma la facoltà dell'Azienda di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando all'Appaltatore i relativi costi sostenuti maggiorati del 25%.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, e quindi la presente costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) apertura di fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore o a carico della ditta capogruppo in caso di raggruppamento di imprese;
- b) messa in liquidazione, cessione illegittima del contratto o ogni diversa ipotesi di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
- c) in caso di non rispetto della normativa in materia di subappalto;
- d) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (ai sensi dell'art.3 c. 9bis della L.136/2010);
- e) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- f) mancata stipulazione o rinnovo delle polizze assicurative previste dal presente documento (ove previste);

- g) aver accumulato, nel corso del contratto, penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% del valore del contratto;
- h) impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- i) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

In tali ipotesi, il contratto potrà essere risolto di diritto, senza obbligo di costituzione in mora, con effetto immediato a seguito di comunicazione formale dell'Azienda di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopra indicati o per altri gravi motivi da imputarsi all'Appaltatore o il recesso anticipato rispetto alla durata del contratto, l'Azienda provvederà non solo all'incameramento della cauzione ma anche al trasferimento di proprietà dei beni senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni procurati all'Azienda tra cui l'addebito delle maggiori spese derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro operatore economico. Sono fatte salve in favore della stazione appaltante le ipotesi di revoca o recesso ai sensi degli articoli 21 quinquies (*Revoca del provvedimento*) e 21 sexies (*Recesso dai contratti*) della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni.

NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare:

- ✓ Decreto Legislativo 36/2023;
- ✓ Delibera Direttore Generale n. 913/2016 *"Approvazione del Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016"*;
- ✓ Legge 06.07.2012, n. 94 e Legge 7.08.2012 n.135 e sim;
- ✓ Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- ✓ Codice Civile e Codice Penale;
- ✓ Altra normativa comunitaria, nazionale, regionale e regolamentare disciplinante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto vigente e successiva alla data di inizio di esecuzione del presente appalto.

Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. Capitolato Tecnico, Condizioni Generali di contratto, le regole ECC) nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il foro competente è quello di Perugia. È escluso il ricorso all'arbitrato.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al GDPR 679/2016 e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Azienda coinvolto nelle attività inerenti il procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e art.35 del D.Lgs. 36/2023;
- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

INFORMAZIONI

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica con le modalità offerte dal sistema di e-procurement "Acquisti in rete PA" – strumento MEPA.

U.O.C. TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE

Via Pian della Genna, 2/B - 06128 Perugia

Tel. 075-541.2299-2191

PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it

LEGALE RAPPRESENTANTE

(Firmato digitalmente per accettazione)

1. ALLEGATO A “NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI”

Di seguito l'AZIENDA USL UMBRIA 1 viene indicata come “Azienda” ed il Fornitore viene indicato come “Fornitore/Responsabile”.

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a Responsabile del trattamento (di seguito *Responsabile*) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “*Regolamento UE*”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni nel seguito fornite;
2. I trattamenti consistono in attività di lettura, verifica, copia, analisi dei dati personali degli utenti e dei dipendenti per le finalità di assistenza e manutenzione del sistema in oggetto, così come descritto nelle allegate condizioni di fornitura, al fine di garantire la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati e supportare l'Azienda in tutte le attività previste nelle condizioni contrattuali mantenendo il sistema in perfetta efficienza;
3. Trattandosi di dati inseriti nel documentale aziendale possono essere trattati in ragione delle attività oggetto del contratto i seguenti tipi di dati: i) dati comuni (anagrafici, di contatto, ecc...); ii) dati sensibili (dati sanitari/clinici);
4. Le categorie di interessati sono pazienti, utenti e dipendenti dell'Azienda Usl.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;

OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI

- 6. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- 7. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati.

SUB- RESPONSABILE

- 8. Il Responsabile del trattamento può avvalersi di subappaltatori o subcontraenti (di seguito "sub-Responsabili del trattamento") per delegargli attività specifiche del Contratto che comportano il trattamento di dati personali solo previa richiesta scritta di autorizzazione da parte del Titolare del trattamento. Nella richiesta di autorizzazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
- 9. Nel caso si ricorra a subappaltatori o a subcontraenti, il Fornitore/ Responsabile è obbligato a nominare con

specifico contratto o atto di nomina tali operatori quali sub-Responsabili del trattamento ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE sulla base delle specifiche indicate al Titolare. In particolare il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare gli stessi obblighi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento con il presente documento.

Spetta al Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti.

L'Azienda potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi che avverranno con le medesime modalità di cui ai successivi punti 19 e 20. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Azienda diffiderà il Responsabile a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, l'Azienda potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Il Responsabile Iniziale del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno di reputazione) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori;

ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

SUPPORTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, DATA BREACH E/O VERIFICHE DA PARTE DEL GARANTE

12. Il Responsabile dovrà collaborare con il Titolare per eseguire la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art 35 del Regolamento) e la messa in atto delle misure idonee alla mitigazione del rischio;
13. Ai sensi dell'art 33 del regolamento, il Responsabile deve informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di qualsiasi violazione di dati personali (cd. *data breach*). La comunicazione dovrà essere accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare di valutare la natura della violazione, la categoria dei dati e le probabili conseguenze e consentire l'adozione delle misure necessarie alla risoluzione delle cause che hanno provocato la violazione del dato.
Il Responsabile è tenuto ad affiancare il Titolare in tutte le fasi gestione del data breach da quelle iniziali di indagine e verifica fino all'adozione delle misure volte alla mitigazione del rischio. Dovrà supportare il titolare

anche nelle comunicazioni agli interessati ai sensi dell'art 34 del regolamento;

14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare nel caso in cui riceva richieste di informazioni e di documentazione o di ispezioni da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Dovrà, inoltre, assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante al Titolare stesso;

DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

15. Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;

AMMINISTRATORI DI SISTEMA

16. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
In particolare dovrà procedere alla designazione formale degli amministratori di sistema nella quale dovranno essere elencati in modo analitico gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo autorizzato.
Sarà inoltre tenuto ad effettuare una verifica del loro operato con cadenza almeno annuale in modo da controllare il rispetto di tutte le misure di organizzative, tecniche e di sicurezza riguardo al trattamento dei dati personali;

LOCALIZZAZIONE DEI DATI

17. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare;

VERIFICHE DA PARTE DEL TITOLARE

18. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare per tutta la durata del contratto, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento da parte del Responsabile, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento;
19. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso.
Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Azienda diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato;

20. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati" e/o non si sia adeguato a seguito di diffida, l'Azienda potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno;

ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA

21. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
22. Durante l'esecuzione del Contratto, qualora la normativa lo richieda, il responsabile dovrà adottare un codice di condotta approvato o un meccanismo di certificazione così come specificato agli 40 e 42 del Regolamento

LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firmato digitalmente per accettazione)

2. ALLEGATO B “PATTO DI INTEGRITA’ ”

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria competente.

LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firmato digitalmente per accettazione)